

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARES PER L’ANNO 2013.**

L’anno duemilatredici (2013) e questo giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Firenze presso la sede di Quadrifoglio Spa,

**TRA**

Il COMUNE DI \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ in persona del Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_

del medesimo Comune, domiciliato per la carica presso la sede comunale di cui sopra, al presente atto legittimato e nell’esercizio dei poteri riconosciutigli dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dal Decreto del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito denominato anche come Comune;

**E**

Quadrifoglio – SERVIZI Ambientali Area Fiorentina Spa, con sede in Firenze, Via Baccio da Montelupo, n. 52, partita I.V.A. 04855090488, in persona del suo Amministratore Delegato, Legale rappresentante, Dott. Livio Giannotti, nato a Massa il 28/7/1956, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra munito dei poteri di sottoscrizione del presente atto;

**PREMESSO**

- che in data 16.10.1997, ai sensi dell’Art. 25 della L. 08.06.1990 n. 142, tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze e Sesto Fiorentino, è stato costituito il Consorzio Quadrifoglio, soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, al quale è stata affidata la gestione associata, nell’ambito del territorio dei comuni consorziati, dei servizi pubblici d’igiene urbana e ambientale;
- che in data 20.04.2000 il Consorzio Quadrifoglio è stato trasformato in Società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina Spa, in forma abbreviata Quadrifoglio Spa ai sensi di quanto previsto dall’Art.17 - comma 51 e successivi della L. n. 127 del 15.05.1997 e sulla base di quanto disposto dagli atti dei Comuni associati;
- che scopo della Società è lo svolgimento dei servizi d’igiene urbana e ambientale così come, fra l’altro, specificatamente indicato nello Statuto della Società fino alla data del 31 dicembre 2025, termine di durata della Società fissato dall’Art. 4 dello Statuto sociale;
- che a decorrere dal 12/12/2007 sono entrati a far parte della compagine sociale di Quadrifoglio Spa i Comuni di Scandicci, Fiesole, Bagno a Ripoli, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Impruneta e Greve in Chianti in quanto soci di S.A.FI. Spa;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 14/12/2004, in attuazione di quanto previsto dall’Art. 49 del D. Lgs. n. 22/97, è stata soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani, ed è stata applicata la tariffa d'igiene ambientale, affidandone l'applicazione e la riscossione alla Società nella sua qualità di soggetto gestore del servizio;

- che la Società ha adottato un sistema di qualità che le ha permesso di ottenere nel 2005 e successivamente confermare, le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001;

- che la Società sottopone annualmente a certificazione volontaria il proprio Bilancio Consuntivo di Esercizio da parte di una Società abilitata;

- che in data 10/04/1991, ai sensi della Legge 8 giugno 1990 N. 142, era stata costituita la Società per Azioni S.A.FI. SpA (Servizi Ambientali Area Fiorentina) a maggioranza di capitale pubblico, con la partecipazione dei seguenti Comuni:

Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle in Val di Pesa;

- che la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di raccolta differenziata dei medesimi nel territorio del Comune Scandicci, veniva affidata alla società S.A.F.I. S.p.A.

- che a decorrere dal 31/6/1996 Quadrifoglio S.p.A. ha acquisito partecipazione in S.A.FI. S.p.A.;

- che scopo della Società era lo svolgimento dei servizi di igiene urbana ed ambientale così come specificatamente indicato nello Statuto della Società e fino alla durata del 31 dicembre 2050, termine di durata della Società (Art. 3 dello Statuto Sociale);

- che con atto ai rogiti del Notaio Cambi rep. 16737/6370 in data 7/6/2011 è stata perfezionata la fusione per incorporazione di SAFI SpA in Quadrifoglio SpA. In conseguenza di ciò, a decorrere dal 16/6/2011, Quadrifoglio SpA è subentrato a pieno titolo in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in tutte le ragioni, azioni e diritti così come in tutti gli obblighi e passività di qualsiasi natura di S.A.FI. SpA alle scadenze e condizioni originariamente previste.

- che in data 30/11/2012 ATO Toscana Centro ha pubblicato il Bando della "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e che Quadrifoglio quale mandataria del RTI con Publiambiente SpA, ASM SpA e CIS srl. ha presentato domanda di partecipazione a tale procedura entro il termine di scadenza del 28/02/2013;

- che, in conseguenza di ciò, Quadrifoglio SpA effettua la gestione del servizio di igiene urbana e ambientale per il Comune di Scandicci transitoriamente, fino al subentro del gestore unico in esito alla Procedura di gara sopra richiamata;

- che l'art. 14, del D.L. n 201 del 2011 come modificato dall'art. 1, comma 387 della L. n. 228 del 2012, ha istituito, a decorrere dal 1.1.2013, la Tares in sostituzione della TIA e/o della TARSU dando facoltà ai Comuni di affidare fino al 31 dicembre 2013 la gestione della Tares ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 gestivano, anche disgiuntamente, i servizi di igiene urbana e quelli di accertamento e riscossione di TARSU e/o TIA;

- che l'art. 10, comma 2, lett. g), del D.L. n. 35 del 08.04.2013, attribuisce ai Comuni, per l'anno 2013, la facoltà di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  - che è pertanto necessario provvedere, in via transitoria, alla definizione dei rapporti per l'erogazione del servizio di igiene urbana e del servizio di gestione e riscossione della Tares.
- Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Quadrifoglio SPA, per le motivazioni di cui in premessa, continuerà a garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito del territorio del Comune, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico.

#### **Art. 2 – Servizio di gestione e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)**

1. Quadrifoglio SPA, provvederà ad espletare le attività di gestione e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) per conto del Comune, che sarà introitato mediante emissione di avvisi di pagamento, secondo le modalità contenute nel presente atto.
2. Sono ugualmente posti a carico della Società, in quanto adempimenti preordinati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1:
  - a) la predisposizione della proposta di Piano Finanziario previsto dall'Art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158;
  - b) l'elaborazione della proposta di tariffa in base all'Art. 3 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158.
  - c) L'elaborazione di simulazioni tariffarie, tenuto conto della ripartizione della tariffa in base alle categorie, ai coefficienti, alle agevolazioni previste, nonché alle utenze attive al primo gennaio dell'anno di riferimento.
3. La Società trasmette al Comune i documenti di cui al comma 2., ai fini dell'approvazione del piano finanziario, delle agevolazioni tributarie – anche a carico del bilancio comunale - e delle tariffe unitarie per tipologia di utenza.
4. Al Comune è attribuita la facoltà di richiedere l'aggiornamento dei dati elaborati per la tariffa di riferimento sulla base delle ultime risultanze contabili, eventualmente anche con riferimento al bilancio approvato dalla società.

#### **Art. 3 – Emissione degli avvisi di pagamento e riscossione**

1. La Società, per l'anno 2013, invia avvisi di pagamento in acconto, in nome e per conto del Comune, per un ammontare pari all'80% dell'importo della TARES dovuta per l'anno 2013, calcolato in base alle tariffe 2012
2. La Società, entro il 31 dicembre, invia - per conto del Comune - gli avvisi di pagamento ai singoli utenti a saldo di quanto dovuto in base alle tariffe unitarie approvate dall'Ente locale.
3. La Società ha l'obbligo di tenere un archivio informatico relativo a tutti gli avvisi di pagamento inviati, dal quale sia possibile evidenziare l'effettuazione del pagamento da parte

dell'utente.

4. La società, entro 3 mesi dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata dell'esercizio, provvede ad emettere per conto del Comune gli avvisi di accertamento per mancato pagamento totale e/o parziale del tributo dovuto per l'anno di riferimento, irrogando le sanzioni previste dal Regolamento Comunale. In caso di ulteriore mancato pagamento la Società predispone la minuta del carico da sottoporre a riscossione coattiva e la trasmette al Comune per le attività di propria competenza.

5. La società si obbliga ad inviare, in caso di necessità, avvisi di pagamento in rettifica.

6. La Società provvede alla riscossione delle entrate relative al tributo, in nome e per conto del Comune, mediante la tenuta di un conto corrente postale e di un conto corrente bancario (per l'esclusiva gestione dei pagamenti mediante RID). Detti conti correnti dovranno essere visionabili da parte degli uffici comunali competenti per il relativo controllo dei movimenti finanziari.

7. La Società provvede alla riscossione, in nome e per conto del Comune, dell'addizionale provinciale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

8. La Società ha l'obbligo, in base e secondo le modalità stabilite dalla legge con riferimento agli agenti contabili, di rendicontare al Comune le entrate relative al tributo e all'addizionale provinciale di cui al comma 7.

#### **Art. 4 – Obblighi della Società**

1. La Società garantisce l'apertura di appositi uffici al pubblico con la presenza di personale qualificato negli orari concordati con il Comune.

2. Il personale della Società presso tali sportelli dovrà, fra l'altro:

a) fornire informazioni circa le modalità di calcolo della tariffa;

b) fornire informazioni e chiarimenti sugli avvisi di pagamento emessi;

c) acquisire ed inserire nella banca dati le denunce di occupazione, cessazione o variazione dei dati relativi alla TARES.

3. La Società gestisce uno specifico sito WEB per facilitare l'attività di informazione all'utenza.

4. La Società si obbliga a garantire al Comune l'accesso on-line alla banca dati relativa alla gestione della TARES con la possibilità di effettuare interrogazioni anche ai fini del controllo dei soggetti iscritti.

5. La società, a fronte di segnalazioni, provvederà immediatamente ad attivare la procedura per l'accertamento e la relativa riscossione del tributo stesso. Tale attività potrà essere svolta anche a seguito di specifiche iniziative di lotta all'evasione ed elusione concordate con l'Amministrazione comunale.

6. La Società si impegna a trasmettere agli utenti, contestualmente all'invio dell'avviso di pagamento, eventuali informative sul tributo, anche dietro richiesta del Comune.

7. La Società trasmette al Comune, per le necessarie verifiche, copia delle domande di

agevolazione presentate dagli utenti.

8. Per una corretta applicazione del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione di dati personali, Quadrifoglio SPA si impegna a trasmettere per iscritto al Comune di Scandicci i nominativi dei propri dipendenti autorizzati a trattare le banche dati di proprietà del Comune, ivi compreso quanto depositato presso la Società, in conformità alle citate norme. La Società si impegna altresì a comunicare all'Ente, senza ritardo e in forma scritta, ogni eventuale variazione dell'elenco dei soggetti autorizzati.

9. La Società riconosce la proprietà dell'Amministrazione Comunale di tutti i dati, delle informazioni e di quant'altro, alla fine dell'affidamento del servizio, costituirà la banca dati utilizzata per lo svolgimento del servizio

10. Al termine dell'affidamento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la Società si obbliga a fornire copia integrale di tutte le banche dati in formato digitale compatibile, così come risulteranno costituite al termine del rapporto con l'Amministrazione, senza pretesa alcuna, impegnandosi, su richiesta, all'eliminazione di tutti i dati di proprietà dell'Amministrazione Comunale depositati presso Quadrifoglio s.p.a.

#### **Art. 5 – Obblighi del Comune**

1. Il Comune fornisce alla Società, con frequenza semestrale:

- a) le variazioni anagrafiche secondo il dettaglio necessario per l'applicazione del tributo, nel rispetto del D. Lgs 30.6.2003 n.196, secondo un tracciato record da concordare;
- b) le variazioni relative alla toponomastica saranno comunicate tempestivamente non appena approvate.

2. Il Comune si impegna a comunicare semestralmente alla società i nominativi, le presenze, e la categoria di appartenenza per coloro nei cui confronti si applica la tariffa giornaliera prevista dal Regolamento Comunale, nonché i dati relativi ai soggetti che svolgono commercio su area pubblica.

3. Il Comune fornisce altresì, ai soli fini di verifica dell'applicazione del tributo, su specifica richiesta della Società, informazioni inerenti gli atti delle attività economiche di competenza.

4. Il Comune collabora con la Società, su richiesta della stessa, per l'acquisizione dei dati anagrafici dei non residenti.

5. Il Comune fornisce dietro richiesta della Società, i dati e le informazioni che siano in suo possesso, qualora ciò sia utile alla commisurazione ed applicazione del tributo, salvo che ciò sia vietato da norme di legge. Gli eventuali oneri di tale attività sono a carico della Società.

6. Il Comune si impegna a verificare le domande di agevolazione presentate al gestore il cui onere rimane comunque a carico del bilancio comunale.

#### **Art. 6 – Rapporti con l'utenza**

1. La Società è impegnata a svolgere il servizio di gestione e riscossione del tributo TARES, in nome e per conto del Comune, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal

Regolamento comunale per la gestione del tributo, dal presente atto e dal contratto di servizio di cui alla DCC n. 90 del 30/09/2008.

#### **Art. 7 – Appalto a terzi**

1. La Società potrà appaltare secondo le normative vigenti, segmenti di attività necessari per l'espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento.
2. La Società trasmette, a mero titolo informativo, con periodicità trimestrale, l'elenco delle ditte che hanno in affidamento attività della Società, ai sensi del precedente comma.

#### **Art. 8 – Trasferimenti**

1. La Società provvede a trasferire, in nome e per conto del Comune, alla Provincia di Firenze, gli importi riscossi a titolo di addizionale provinciale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. La Società provvede al rimborso su istanza di quanto indebitamente corrisposto dai contribuenti per tutta la durata dell'affidamento. Al termine, quanto non richiesto e/o non rimborsato ai contribuenti sarà riversato nel c/c intestato al Comune di Scandicci presso la Tesoreria.

#### **Art. 9 - Corrispettivi**

1. Per la fornitura dei servizi di gestione dei rifiuti, nonché della gestione e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il Comune di Scandicci corrisponde alla Società Quadrifoglio s.p.a. un corrispettivo, comprensivo di IVA, pari alla tariffa, approvata dal Comune, determinata dalla Società sulla base al Piano Finanziario elaborato in base al bilancio consuntivo approvato dall'assemblea dei soci per l'esercizio dell'anno 2012.
2. La società provvede all'emissione di fatture al Comune per il pagamento del corrispettivo suddetto. Le fatture avranno cadenza mensile.
3. Il pagamento del corrispettivo avverrà nel rispetto della normativa vigente, mediante prelevamenti da parte della Società sui conti correnti di cui al precedente art. 3, con l'obbligo di rendicontare con periodicità mensile i prelievi effettuati.
4. In allegato ad ogni fattura emessa a carico del Comune, dovrà essere riportata la documentazione attestante l'importo corrispondente al prelevamento da effettuare sui conti correnti di cui all'art. 3, successivamente alla data di emissione della fattura stessa. Eventuali eccedenze di incassi rispetto alle fatture emesse non possono essere trattenute da Quadrifoglio ma devono essere riversati all'Ente entro i successivi 15 gg.

#### **Art. 10 – Riservatezza**

1. In esecuzione del presente contratto, la Società, nella persona del responsabile del trattamento dei dati personali allocati nelle banche dati citate, si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni, di cui, in qualunque modo e a qualunque titolo, sono venuti a conoscenza.
2. La Società si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza atte e necessarie ad evitare la

distruzione, la perdita o l'indebita acquisizione da parte di terzi delle informazioni connesse al servizio in parola.

3. In particolare, la Società si impegna a rispettare ed a far rispettare tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e dal suo All. B (c.d. Disciplinare Tecnico) s.m.i. e dal Prov. 27 novembre 2008 emesso dall'Autorità Garante. Il Comune assicura la corretta predisposizione di misure atte a non alterare le misure di sicurezza adottate dalla Società, ovvero tali da non compromettere i sistemi di connessione, ed impegnando a tal fine anche i propri dipendenti, ed ugualmente in merito alla segretezza della password e ad un suo utilizzo conforme a normativa.

4. Fino a quando le banche dati di proprietà del Comune e detenute presso la Società saranno utilizzate nell'ambito del servizio affidato il Comune avrà accesso in sola lettura.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI \_\_\_\_\_

p. QUADRIFOGLIO SPA